



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 270	di data 08/07/24

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AI FINI DELLA LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA CANONE MODERATO - BANDO PER N. 25 ALLOGGI IN VIA BITTANTI N. 11. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con DPP 12.12.2011 n. 17-75/Leg e s.m. e i., in ultimo modificato con il Decreto del Presidente della Provincia 11.02.2022 n. 1-58/Leg., entrato in vigore il 4 marzo 2022;

richiamata la nota della Provincia Autonoma di Trento di data 3 marzo 2022 che riassume le modifiche apportate al regolamento;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 17 aprile 2023 n. 102 con la quale sono stati da ultimo aggiornati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011, e s. m. e i.

richiamato l'articolo 42 del Regolamento ove si prevede che i rapporti giuridici tra i soggetti proprietari degli alloggi da destinare a canone moderato e l'Ente locale territorialmente competente, sono regolati da apposite convenzioni che disciplinano, tra il resto, i rapporti fra i soggetti locatori e locatari nel rispetto della disciplina dettata dalla legge e dal suo regolamento d'esecuzione;

pagina 1/4

evidenziato che in data 8 agosto 2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Trento - in quanto Ente delegato alla gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme delle funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata - e la Società Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (Finint Sgr S.p.A.), rinnovata in data 5 dicembre 2023;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 57/235 di data 6 maggio 2021, con la quale è stato approvato il bando per la locazione a canone moderato di n. 25 alloggi di proprietà del Fondo di Housing Sociale Trentino (FHST) ubicati a Trento, in via E. Bittanti n. 11;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 57/425 di data 24 agosto 2021 con la quale sono state approvate le graduatorie ai fini della locazione degli anzidetti alloggi a canone moderato di proprietà del Fondo Housing Sociale Trentino;

evidenziato che nel suindicato bando è stata definita la modalità per l'assegnazione degli alloggi;

atteso che il richiedente di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, è inserito alla 24^a posizione della graduatoria cittadini comunitari;

considerato che, risultando il richiedente sopracitato in posizione utile nella suddetta graduatoria, allo stesso è stata inoltrata la nota protocollo n. 95056, di invito alla prenotazione di un alloggio tra quelli disponibili alla data del 21 marzo 2024, conforme a quanto indicato in domanda;

atteso che il richiedente di cui all'Allegato 1, con nota di data 21 marzo 2024, protocollo n. 95199, ha prenotato l'alloggio indicato nel medesimo Allegato 1;

evidenziato che la prenotazione dell'alloggio equivale a proposta;

richiamata la nota di data 27 marzo 2024, protocollo n. 100608, nella quale sono state fissate la data e l'ora per il sopralluogo dell'alloggio proposto, nonché il termine per l'accettazione o il rifiuto dello stesso;

evidenziato che nel bando è stato fissato il termine di accettazione o rifiuto dell'alloggio proposto nei tre giorni successivi alla data del sopralluogo;

preso atto che, con nota di data 5 aprile 2024 protocollata in data 11 aprile 2024 con n. 116968, il richiedente sopracitato, ha rinunciato all'alloggio proposto;

atteso che nel sopracitato bando sono state richiamate le cause di esclusione dalle graduatorie e che tra queste è previsto il rifiuto dell'alloggio proposto;

preso atto quindi della necessità di escludere la domanda di canone moderato presentata dal richiedente di cui all'Allegato 1 in data 8 giugno 2021 dalla graduatoria cittadini comunitari;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 di data 17.04.2023 con la quale sono stati, da ultimo, approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un richiedente dalla graduatoria per la locazione di alloggi di canone moderato non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 - 2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. C_L378/RFS005/0452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di escludere la domanda presentata in data 8 giugno 2021 dal richiedente di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, dalla graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale richiamata in premessa;
2. di notificare all'interessato il presente provvedimento;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 08/07/24

